



Decreto
Repertorio n. 393
Anno 2021

Oggetto: organizzazione della didattica e delle attività curriculari a.a. 2021/2022

IL RETTORE

Viste le comunicazioni a mezzo e-mail rivolte a tutta la comunità universitaria da parte del Rettore in data 9 agosto 2021 con le quali - in ottemperanza alle disposizioni di legge vigente - sono state fornite indicazioni relativamente a quanto contenuto nel D.L. 6 agosto 2021, n. 111 con il quale sono state adottate nuove disposizioni per le università, alla luce del contesto del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale;

Visto il DL 6 Agosto 2021 n. 111 – dal titolo “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” – che all'art. 1 introduce l'obbligo per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie (di primo e secondo grado) di svolgere l'attività scolastica e didattica in presenza, mentre per le Università sottolinea ulteriormente la necessità di garantire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari;

Preso atto che la suddetta necessità è ribadita anche dal Ministro dell'Università e della Ricerca che, con circolare del 7 Agosto 2021, ha richiamato gli Atenei all'obbligo di contemperare l'esigenza del ritorno alle attività in presenza con l'adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previste dal DL n. 111/21;

Vista la nota del 31 agosto 2021 con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha fornito indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell'avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all'andamento del piano vaccinale;

Vista la nota del 11 settembre 2021 con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha chiarisce che le disposizioni di cui al il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, sono riferibili anche al sistema universitario;

Viste le regole di sicurezza richiamate dal legislatore nazionale, alcune già note - come l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5° – altre, come l'obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19”, assolutamente innovative e di significativa incidenza sull'organizzazione di tutte le attività universitarie, non soltanto quindi quelle didattiche e curriculari;

Viste le Disposizioni attuative del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 a firma congiunta del Rettore e del Direttore condivise a mezzo e-mail con tutta la comunità universitaria e pubblicate sul portale di ateneo al link <http://portale.unibas.it/site/home/comunicati-stampa/articolo9377.html>

Considerato che ai sensi di legge l'obbligo di possesso della “**certificazione verde COVID-19**” è previsto:

- a) **Dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2021**, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza;
- b) **Per tutto il personale scolastico e universitario;**
- c) **Per tutti gli studenti - ivi compresi, ragionevolmente, anche dottorandi, assegnisti, borsisti, tirocinanti, tesisti, laureati frequentatori** - con la sola eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute.

Precisato che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 comporta, ai sensi di legge, che “...il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

UFFICIO DI STAFF DEL RETTORE

il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l’art. 9-ter, al DL n. 52/21);

Precisato altresì che le verifiche del possesso da parte degli studenti della certificazione verde COVID-19 saranno effettuate a campione, ai sensi di legge; tutte le verifiche saranno in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy e avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

Ricordato che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è sanzionato dall’art. 4 del DL 25 Marzo 2020 n. 19;

Richiamato l’art. 1 comma 8, nella parte in cui prevede che tutte le attività di gestione e verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 debbano avvenire “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

Ritenuto che le nuove misure di sicurezza introdotte dal D.L. 111/21 richiederanno evidentemente anche l’aggiornamento del Protocollo di sicurezza COVID-19 approvato dall’Ateneo in prima stesura il 05 giugno 2020 con D.R. 157, modificato in data 6 novembre 2020 con D.R. 386, in relazione alla evoluzione della legislazione in materia;

Vista la necessità di assumere decisioni univoche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, consentano di organizzare le attività didattiche relative al primo semestre dell’anno accademico 2021/2022;

Valutata infine la necessità di adottare, con adeguata flessibilità, sia gestionale che operativa, le scelte attuali in relazione alla persistente incertezza, che dovrà essere gestita dall’Amministrazione e dalle diverse strutture dell’Ateneo, al fine di poter adeguare il modello organizzativo adottato con il presente Decreto Rettorale alle eventuali situazioni che dovessero eventualmente verificarsi nei prossimi mesi in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza pandemica;

In considerazione del permanere della Regione Basilicata tra le regioni italiane collocate nella fascia di rischio di cui alla c.d. zona bianca, sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti, in accordo con i Direttori delle Strutture Primarie, il Direttore Generale e acquisito il parere del Senato Accademico (seduta del 28 settembre 2021) le attività didattiche e curricolari, a partire dal 30 settembre p.v. e fino all’emanazione di eventuali successive disposizioni che modifichino il quadro di riferimento, si svolgeranno nelle seguenti modalità:

Art. 1 – Lezioni e altre attività didattiche frontali

Le lezioni e le altre attività didattiche frontali dovranno essere svolte in presenza, laddove la capienza delle aule lo consenta nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021 oppure eccezionalmente in modalità mista (cioè prevedendo studenti presenti in aula e studenti a distanza) secondo quanto indicato di seguito.

Le lezioni in presenza saranno accessibili ai soli studenti in possesso della certificazione verde COVID-19. Si ricorda che la modalità di rilascio della certificazione verde è consultabile al link: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Le lezioni saranno effettuate secondo il calendario del periodo di riferimento, redatto da ciascuna Struttura Primaria.

Sarà consentita l’occupazione delle aule secondo la capienza definita, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di distanziamento (ALLEGATO 1_EVIDENZA POSTI COVID SETTEMBRE 2021).

I docenti provvederanno a calendarizzare le lezioni attraverso la propria pagina Essetre seguendo le indicazioni riportate al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>

Qualunque sia la modalità di erogazione degli insegnamenti i docenti, il personale tecnico amministrativo impegnato a vario titolo in attività formative, collaboratori ed esperti linguistici, i tutor di tirocinio per il corso di laurea in Scienze della formazione Primaria sono tenuti a essere presenti in sede.



Gli studenti, con priorità rivolta agli studenti in corso, dovranno prenotare il posto in aula direttamente dalla pagina personale Essetre fino a esaurimento dei posti disponibili, terminati i quali l'iscrizione sarà ancora possibile ma in sovrannumero consentendo al docente di ricorrere alla modalità mista. Maggiori dettagli e indicazioni sono riportati al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>

La possibilità di avvalersi della modalità mista sarà utilizzata da ciascun docente nel caso in cui i posti disponibili in aula siano tutti occupati o se siano loro pervenute specifiche certificazioni da parte degli studenti come meglio specificato di seguito.

La modalità mista è volta a favorire la partecipazione degli studenti che sarebbero impossibilitati a essere presenti in aula, per cause correlate alla situazione pandemica non dipendenti dalla propria volontà.

La modalità mista sarà consentita per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19 o in quarantena;
- b) studenti con particolari fragilità, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- c) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

Gli studenti dovranno inviare le richieste di potersi avvalere della didattica in modalità mista tramite e-mail indirizzata al docente titolare dell'insegnamento allegando idonea certificazione che attesti in modo inequivoco la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), ai sensi della vigente normativa in materia.

Per i Corsi di Studio interateneo in cui sia prevista attività didattica ripartita tra più sedi, in aggiunta ai casi riportati ai precedenti punti a), b), c) si potrà ricorrere alla modalità mista per gli studenti che svolgono in prevalenza le attività didattiche presso gli Atenei consorziati.

Per gli insegnamenti che prevedono la frequenza obbligatoria, gli studenti in sovrannumero e gli studenti di cui ai precedenti punti a), b), c) dovranno prenotarsi alle lezioni calendarizzate attraverso la propria pagina Essetre e il docente ne registrerà la presenza seguendo le indicazioni riportate al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>

L'Amministrazione si farà parte attiva per potenziare i servizi di assistenza e di supporto alla didattica, sia nelle aule attrezzate che non attrezzate.

Art. 2 – Esami di profitto scritti e orali

Gli esami scritti e orali, incluse le prove intermedie, si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento, seguendo le specifiche indicazioni riportate nell'allegato al D.R. 386 del 9 novembre 2020 (<http://portale.unibas.it/site/home/comunicati-stampa/articolo8498.html>).

Per lo svolgimento degli esami, scritti e orali, in presenza è richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde COVID-19. Si ricorda che la modalità di rilascio della certificazione verde viene è consultabile al link: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Per regolare i flussi di studenti, gli esami orali dovranno essere organizzati suddividendo gli studenti in gruppi, prevedendo la convocazione a orari scaglionati in funzione della capienza dell'aula assegnata. Per far fronte alle specifiche necessità la chiusura delle iscrizioni agli appelli dovrà avvenire almeno 2 giorni prima della data dell'esame.

Saranno concesse deroghe allo svolgimento degli esami in presenza esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19 o in quarantena;
- b) studenti con particolari fragilità, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- c) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.



Le richieste di deroga dovranno essere inoltrate tramite e-mail e indirizzate al docente titolare dell'insegnamento allegando idonea certificazione che attesti in modo inequivoco la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), ai sensi della vigente normativa in materia.

Per tutti gli aspetti operativi e tecnici di dettaglio si rimanda alla pagina del portale web di Ateneo Didattica a.a. 2021-2022 disponibile al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/didattica-a.a.-202122.html>

Art. 3 – Esami di Laurea

Sono ripristinate le ordinarie modalità di svolgimento della prova finale, che si svolgeranno secondo le disposizioni previste dal manifesto degli studi.

Gli esami di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico si svolgeranno tutti in presenza.

E' richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Saranno concesse deroghe allo svolgimento degli esami di laurea in presenza, esclusivamente per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19 o in quarantena;
- b) studenti con particolari fragilità, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- c) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

Le richieste di deroga dovranno essere inoltrate tramite e-mail e indirizzate al Presidente della commissione, allegando idonea certificazione che attesti in modo inequivoco la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), ai sensi della vigente normativa in materia.

Di norma è consentita la presenza di al più 2 accompagnatori per ciascun candidato. Eventuali deroghe andranno valutate dal Presidente della Commissione qualora la capienza dell'aula e il numero dei candidati consenta di garantire le condizioni di sicurezza.

Il Presidente della commissione potrà autorizzare un collegamento telematico mediante la piattaforma Google meet al fine di consentire a utenti dotati di account istituzionale di seguire la seduta fino a un massimo di 250 utenti.

Per l'accesso degli accompagnatori è richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde COVID-19 la cui verifica è effettuata all'accesso in Ateneo dal personale preposto.

Art. 4 – Ricevimento studenti

Ciascun docente garantisce il ricevimento studenti in presenza o da remoto, in base alle necessità, rispettando l'orario già determinato e pubblicato. Per i ricevimenti in presenza è richiesto **il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.**

Art. 5 – Attività di Laboratorio e di campo, tirocini e stage interni all'Ateneo

Le attività di laboratorio – didattiche e i tirocini si svolgeranno in presenza attraverso turnazioni che consentano il rispetto di quanto riportato nei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021. L'organizzazione delle turnazioni sarà in capo al docente responsabile e potrà essere realizzata con il supporto delle indicazioni riportate nella guida disponibile al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/documento34761.html>

Le attività di laboratorio a frequenza obbligatoria che consistano in lezioni teorico-pratiche in aula e le attività di tirocinio indiretto, in caso di capienza insufficiente dell'aula assegnata, potranno prevedere la suddivisione degli studenti in gruppi che si alternino nella frequenza delle attività in presenza e a distanza secondo modalità che indicherà il titolare dell'attività.

Ai fini del presente DR, le attività di campo sono equiparate a tutti gli effetti alle attività laboratoriali.

Per tutte le attività di cui al presente articolo è richiesta obbligatoriamente la certificazione verde



COVID-19 con le medesime modalità previste all'art. 2.

La modalità mista è volta a favorire la partecipazione degli studenti che sarebbero impossibilitati a essere presenti, per cause correlate alla situazione pandemica non dipendenti dalla propria volontà.

La modalità mista sarà consentita per le seguenti motivazioni:

- a) studenti positivi al virus COVID-19 o in quarantena;
- b) studenti con particolari fragilità, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti;
- c) studenti residenti in zone con limitazioni agli spostamenti, salvo che ciò derivi dal mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

Gli studenti dovranno inviare le richieste di potersi avvalere della modalità mista tramite e-mail indirizzata al docente titolare dell'insegnamento allegando idonea certificazione che attesti in modo inequivoco la sussistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 6 – Attività di orientamento e tutorato

Le attività di orientamento e tutorato dovranno svolgersi in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021.

Art. 7 – Master e corsi di perfezionamento

Le attività didattiche dei corsi per master o di perfezionamento potranno essere svolte in presenza o in modalità online a seconda degli specifici obiettivi formativi.

Per le attività didattiche in presenza è richiesta la certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Art. 8 – Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

I tirocini esterni all'Ateneo si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curriculari (per studenti) e extracurriculari (per laureati) presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata, dove è pubblicata anche la documentazione a carico di aziende ed enti ospitanti, in riferimento alle linee guida di Regione Basilicata in materia.

Si precisa che la responsabilità della sicurezza sul lavoro e dell'applicazione delle misure di protezione dei tirocinanti è in capo alle aziende ed enti ospitanti, come indicato sullo specifico allegato al progetto formativo, che deve essere da tali soggetti debitamente sottoscritto e compilato.

I tirocini attivati all'estero nell'ambito dei programmi Erasmus Plus sono consentiti in ogni caso se svolti in modalità "smart working", mentre sono consentiti in presenza solo laddove vi siano le condizioni di rispetto della regolamentazione in materia di COVID-19 e Sicurezza sul lavoro prevista nei paesi di destinazione e laddove si verifichino i protocolli messi in atto dalle aziende/enti ospitanti in materia. In caso di attività in presenza, al tirocinante verrà inoltre richiesto di firmare apposita liberatoria.

Per tutte le attività di cui al presente articolo è richiesta la certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Art. 9 – Mobilità Internazionale

La mobilità internazionale *incoming* e *outgoing*, per docenti, studenti e personale tecnico amministrativo e bibliotecario è consentita nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali e internazionali **ivi compreso l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19.**

Maggiori dettagli ai link:

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto;>



[http://www.viaggiasesicuri.it/;](http://www.viaggiasesicuri.it/)

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en.

Art. 10 – Servizi bibliotecari

I servizi bibliotecari in presenza sono fruibili, previa prenotazione, con il solo obbligo di **possedere la certificazione verde COVID-19** e di rispettare le norme di sicurezza e distanziamento.

I posti nelle sale di consultazione saranno occupabili nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.

Si ricorda che gli utenti che dispongono di credenziali U-GOV/ESSE3 possono utilizzare da remoto le risorse bibliografiche dell'Ateneo direttamente, senza richiedere la connessione alla VPN, accedendo al sito della Biblioteca Centrale di Ateneo (<http://biblioteca.unibas.it/site/home.html>) ed entrando nella sezione Accesso alle risorse elettroniche - Discovery.

Art.11 – Collaborazioni studentesche

E' consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo di sicurezza" approvato dall'Ateneo, a condizione che tali attività non siano sostitutive – ai sensi di legge – di quelle che dovrebbero essere rese dal personale strutturato. **Per lo svolgimento di tali attività è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.**

I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo *smart-working*, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferenti.

Art. 12 – Frequenza aule studio

L'utilizzo delle aule studio è consentito, sempre garantendo il necessario distanziamento tra gli studenti e l'assoluto rispetto delle norme di sicurezza e igiene.

L'accesso alle aule studio sarà consentito ai soli studenti in possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2. Le verifiche saranno effettuate a campione da incaricati nominativamente individuati, tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e tra il personale addetto alla vigilanza e al portierato dal Direttore Generale.

Tutte le aule studio saranno presidiate da personale a ciò incaricato o da studenti nell'ambito delle collaborazioni studentesche e laddove possibile da studenti iscritti alle associazioni studentesche in virtù di specifici accordi di collaborazione con le stesse, nel rispetto delle condizioni previste dal "Protocollo sicurezza". Le modalità e gli orari di utilizzo delle aule studio, nonché l'elenco delle stesse, saranno riportate su uno specifico regolamento.

Art. 13 – Attività di Ricerca

Per le attività di ricerca in corso, comprese quelle riferite allo svolgimento di tesi sperimentali, che richiedono l'utilizzo delle strutture laboratoriali o la presenza in aree di scavo, sarà sempre consentito l'accesso agli assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, tesisti, tirocinanti, contrattisti, laureati frequentatori e categorie affini.

L'accesso ai laboratori sarà consentito ai soli studenti in possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.

Art. 14 – Altre disposizioni operative

I docenti, il personale tecnico amministrativo impegnato a vario titolo in attività formative, collaboratori ed esperti linguistici, i tutor di tirocinio per il corso di laurea in Scienze della formazione Primaria nella condizione di lavoratori "fragili", nonché i lavoratori che convivono con persone "cd" "a rischio" – *rif. comma 3 del PdG n.404/2021* - potranno richiedere l'adozione delle misure previste nella circolare a firma del Direttore Generale n. 13704 del 30.11.2020 (<http://portale.unibas.it/site/home/comunicati-stampa/articolo8579.html>), recante le "indicazioni operative in materia di lavoratori "fragili" e di lavoratori con disabilità cui è riconosciuta la condizione di cui all'articolo 3, co.3 della legge 104/1992".

Conseguentemente ciò può implicare la necessità che le attività didattiche e curricolari di loro pertinenza siano svolte interamente in modalità a distanza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO DI STAFF DEL RETTORE

Viste le problematiche derivanti dalla situazione logistica e dalla gestione dei calendari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'assegnazione delle aule, per lo svolgimento delle attività didattiche, dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente dai Settori Gestione della Didattica delle Strutture Primarie.

Le Strutture Primarie avranno cura di armonizzare l'orario di svolgimento delle lezioni in modo da ridurre al minimo gli intervalli tra le stesse e utilizzare la stessa aula per la stessa coorte di riferimento.

I servizi di sanificazione saranno garantiti in tutte le aule, con modalità tali da contenere i tempi e non allungare eccessivamente gli intervalli tra le lezioni. La regolare effettuazione dei servizi di sanificazione sarà verificata anche mediante controlli ispettivi disposti dalla Direzione Generale.

Nelle aule e in tutti gli spazi interni all'Ateneo è obbligatorio l'uso della mascherina.

Con riferimento agli studenti stranieri, tutte le indicazioni sia sull'equivalenza dei vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere rispetto a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, sia sull'equipollenza delle certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle predette autorità estere rispetto alla certificazione verde COVID-19, si farà riferimento, per informazione e per gli eventuali adempimenti di competenza, all'unità circolare del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, del 23 settembre 2021, prot. n. 42957.

E' consentito l'ingresso negli spazi destinati agli spin-off di Ateneo per lo svolgimento delle attività. **E' obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19, con le medesime modalità previste all'art. 2.**

Art. 15 – Entrata in vigore

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci a partire **dal 29 settembre 2021 e resteranno in vigore fino al 31 Dicembre 2021**, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Art. 16 - Rinvio

Per tutti gli aspetti operativi e tecnici di dettaglio si rimanda alla pagina del portale web di Ateneo didattica a.a. 2021-2022 disponibile al link <http://portale.unibas.it/site/home/didattica/didattica-a.a.-202122.html>

Art. 17 – Norme finali

Ai sensi di legge, eventuali frodi o abusi in relazione all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione comporterà inevitabilmente l'obbligo di segnalazione alle competenti Autorità e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Potenza, 29 settembre 2021

Il Rettore
prof. Ignazio M. Mancini